

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO R.G. 5535/2019

CON ISTANZA CAUTELARE

per

ZONARIA MIRIAM, nata a Gubbio (PG) il 25.09.1969 (c.f.: ZNRMRM69P65E256V) ed residente in Perugia (PG), Strada dei Casengoli n. 4 e **CAPONERA ANNARITA**, nata a Latina (LT) il 03.06.1970 (c.f.: CPNNRT70H43E472U) e residente in Perugia (PG), Piazzale Giotto n. 8, rappresentate e difese dall'Avv. Ubaldo Minelli (cod. fiscale: MNLBLD57D19E256R) del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Alessandro De Angelis (c.f.: DNGLSN74M08H501T) in Roma, Via D. Chelini n. 4 come da procura speciale in calce al ricorso introduttivo. Ai fini di legge si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni ai seguenti recapiti:

ubaldo.minelli@avvocatiperugiapec.it; via fax allo 075.5734103

avv.adeangelis@legalmail.it; via fax allo 06.8086290

- Ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma Viale Trastevere n.

76/A (cod. fiscale - part. iva: 80185250588) e domiciliata *ex lege* presso
l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12;

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, (c.f.:
94094990549) in persona del Legale rappresentante p.t., con sede in Perugia,
Via Carlo Manuali e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato in Perugia via Uffici n. 14;

- Resistente -

COMMISSIONE ESAMINATRICE, in persona del Presidente p.t. presso
I.T.T.S. “A. Volta” sito in Perugia, Via Assisana n. 40/E;

COMMISSIONE ESAMINATRICE, in persona del Presidente p.t. presso
I.I.S. “Cavour-Marconi-Pascal” sito in Perugia, Via Pievaiola n. 140;

- Resistenti -

e nei confronti

SINIBALDI LUIGI, residente in (05030) Montefranco (TR), Via di Mezzo n.
40

- Controinteressato -

per l'annullamento previa sospensiva

- del decreto pi AOODPIT. registro decreti dipartimentali R. 0000395.
27-03-2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione
generale per il personale scolastico, pubblicato sul sito web istituzionale del

MIUR in data 27.03.2019, unitamente all'allegato elenco dei candidati, nella parte in cui le odierne ricorrenti non risultano tra le ammesse alla prova orale;

- del verbale d'aula della prova scritta svoltasi in data 18.10.2018 presso la sede I.T.T.S. “A. Volta” di Perugia;

- del verbale di correzione della prova scritta e delle griglie di valutazione relative all'elaborato di Zonaria Miriam, all'esito delle quali la commissione esaminatrice non ha ammesso la stessa alle prove orali;

- del verbale d'aula della prova scritta svoltasi in data 18.10.2018 presso la sede I.I.S. “Cavour-Marconi-Pascal” di Perugia;

- del verbale di correzione della prova scritta e delle griglie di valutazione relative all'elaborato di Caponera Annarita, all'esito delle quali la commissione esaminatrice non ha ammesso la stessa alle prove orali;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o collegato, anche non conosciuto, con il provvedimento/i impugnato/i.

nonché

con il presente atto di motivi aggiunti

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) del decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico n. prot. 0001205 del 01.08.2019 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito all'esito delle prove orali del concorso dirigenti scolastici nella parte in nella cui le odierne ricorrenti non risultano tra i vincitori;

- b)** dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub. a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. Del 23.11.2017 n. 1259 finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui le odierne ricorrenti non risultano tra i vincitori;
- c)** del decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico prot. 0001229 del 07.08.2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale di merito per errori materiali, nella parte in cui le odierne ricorrenti non risultano tra i vincitori;
- d)** dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub. c), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. Del 23.11.2017 n. 1259 finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui le odierne ricorrenti non risultano tra i vincitori;
- e)** dell'avviso prot. 0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico;
- f)** del documento di valutazione titoli prot. 32565 del 17.07.2019;
- g)** di tutti provvedimenti attualmente ignoti connessi e collegati ai precedenti.

Fatto

Richiamato in questa sede tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo si espone quanto segue:

1. Con ricorso ritualmente notificato le odierne ricorrenti adivano il Tar Lazio per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di cui in epigrafe, avendo partecipato in data 18.10.2018 alla prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, di cui al bando indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017;

2. Nel ricorso introduttivo iscritto al n. di R.G. 5535/2019 le ricorrenti, escluse dalla prova orale, lamentavano diverse irregolarità relative allo svolgimento della prova scritta ed in particolare vizi di incompetenza e di eccesso di potere per disparità di trattamento, posto che alle stesse era stato ritirato, dopo l'intervento dell'USR Umbria, il Codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018, codice ammesso in prima battuta dal Comitato di Vigilanza all'atto della verifica iniziale (e comunque non ritirato in altre sedi di concorso), ciò che aveva impedito la consultazione del testo influenzando negativamente sull'esito delle prove, che richiedevano in sede di risposta proprio l'inquadramento normativo del tema indicato nel quesito;

3. Discusso il cautelare all'udienza del 18 giugno 2019, con ordinanza n. 8103 del 20.06.2019 codesto Ecc.mo Tar riteneva la necessità di integrazione del

contraddittorio sulla base delle modalità indicate nell'ordinanza 836/2019 ed al contempo riteneva la necessità di richiedere motivati chiarimenti all'amministrazione resistente sui motivi di ricorso con specifico riferimento all'utilizzo del codice in questione entro il termine del 30.07.2019. L'udienza cautelare veniva differita al 10.09.2019;

4. In data 26.06.2019 le ricorrenti ottemperavano alla notificazione del ricorso per pubblici proclami depositando altresì la relativa attestazione di pubblicazione secondo le modalità indicate, mentre l'amministrazione resistente non provvedeva nel termine del 30.07.2019 al deposito dei chiarimenti richiesti;

5. Nelle more con avviso dell'01.08.2019 prot. 1205 veniva approvato il decreto relativo alle graduatorie dei vincitori, rettificato in data 07.08.2019 con decreto n. 1229/2019 e relativi elenchi che in questa sede si impugnano.

Pertanto, fermi i motivi di doglianza già indicati nel ricorso, con i presenti motivi aggiunti si impugnano gli ulteriori provvedimenti adottati dal MIUR e la graduatoria finale del concorso per confermare l'interesse al ricorso, anche in considerazione del fatto che tutti i candidati promossi sono stati inseriti con riserva in detta graduatoria e che non potranno essere dichiarati vincitori sino alla definizione del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato dopo le sentenze di annullamento (n. 8655 e 8670) dell'intera procedura concorsuale assunte da questo Ecc.mo TAR.

Si rileva dunque il seguente motivo

in diritto

1. illegittimità derivata

I provvedimenti oggi impugnati sono affetti da illegittimità derivata essendo inficiati dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Per completezza difensiva, dunque, si riportano di seguito le censure articolate nel ricorso principale.

All'inizio della prova scritta i Comitati di Vigilanza provvedevano a verificare i testi/codici in possesso dei candidati e, nella fattispecie, che il testo/raccolta di leggi che entrambe le ricorrenti avevano con sé fosse privo di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.

Superata positivamente per entrambe le ricorrenti tale verifica iniziale nelle due diverse sedi d'esame, le stesse venivano invitate a scegliere una postazione.

Tuttavia durante il prosieguo, in entrambe le due sedi di concorso i candidati venivano informati dal proprio Presidente del Comitato di Vigilanza che su disposizione pervenuta telefonicamente dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, nella persona del Dr. Caputo, era stato vietato l'uso del codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018 e che, pertanto, si sarebbe provveduto al ritiro del testo.

Le candidate, oggi ricorrenti, Zonaria Miriam e Caponera Annarita in possesso del predetto codice provvedevano pertanto alla consegna dello stesso come

comprovato dai verbali della prova scritta del 18.10.2018 in atti e dunque a svolgere la prova scritta in assenza del necessario supporto normativo di consultazione. La prova scritta non veniva superata, posto che i loro nominativi non figurano nell'elenco dei promossi alla prova orale, reso noto in data 27.03.2019. La condotta del Comitato di Vigilanza e della commissione d'esame è apparsa sin da subito viziata da palesi irregolarità, per:

1) Illegittimità' per incompetenza - eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta.

Nel caso di specie il divieto di utilizzazione del codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018 è stato applicato a seguito di disposizione impartita telefonicamente dal Dr. Daniele Caputo dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria.

Agli uffici regionali, tuttavia, essendo la procedura concorsuale a carattere nazionale, sono stati affidati dal MIUR compiti di mero supporto organizzativo nella individuazione delle sedi da utilizzare, compiti di individuazione e designazione dei comitati di vigilanza e delle altre figure professionali coinvolte e di effettuare abbinamenti candidati-aule, tenendo conto delle situazioni dei candidati disabili e di eventuali situazioni di incompatibilità.

Gli uffici regionali e, dunque, i loro dirigenti non avrebbero potuto in alcun modo disciplinare in autonomia le istruzioni impartite dall'amministrazione centrale, **né soprattutto darne una propria interpretazione applicativa.**

Ad ogni comitato di vigilanza, infatti, erano stati resi noti i contenuti del bando riferiti a tale aspetto, nonché in fase di formazione per il personale di cui sopra,

erano stati illustrati i contenuti delle indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata di cui alla nota MIUR del 18.09.2018, nonché le istruzioni operative pubblicate sul sito MIUR il 12.10.2018.

La concreta applicazione dei contenuti di derivazione nazionale sarebbe dovuta rimanere dunque affidata ai singoli comitati di vigilanza, responsabili dello svolgimento della procedura e non all'USR., come peraltro evidenziato in un riscontro trasmesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in un caso identico a quello per cui oggi è ricorso (si veda il doc. 6 allegato al ricorso principale).

Dunque, nessuna interpretazione poteva essere compiuta sul testo in questione dall'USR e nessun divieto di utilizzazione poteva essere impartito ai candidati per tramite del comitato di vigilanza, a cui solo sarebbe spettato il compito di valutare e verificare che i codici introdotti in aula fossero in linea con le prescrizioni del bando. Verifica che in entrambi i casi e per entrambe le ricorrenti - lo si ribadisce - era stata già effettuata all'ingresso e superata positivamente.

Il divieto di utilizzazione del codice *Auriemma Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018 è avvenuto inoltre con modalità non corrette e lesive della posizione delle ricorrenti, che a tutt'oggi non conoscono la ragione per la quale è stato ritirato.

Nei verbali della prova scritta, infatti, non risulta annotata l'ora di ricezione da parte del Comitato di Vigilanza della telefonata del Dr. Caputo dell'USR dell'Umbria, né il relativo contenuto, né ovviamente la motivazione sulla scorta

della quale si è deciso in corso di prova di vietare l'uso del Codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018.

Anche sotto tale profilo è dunque palese l'illegittimità dei verbali della prova scritta nella parte in cui, pur riportando la circostanza del divieto del codice, non danno conto delle motivazioni per le quali è stato disposto il ritiro.

2) Violazione dell'art. 8 co. 13 d.d.g. n. 1259 del 23.11.2017; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.

La norma del bando citata recita: “*i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati. Possono consultare solo testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso.*”

Il codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018 è un testo che contiene una raccolta di leggi, **non è commentato e non è annotato** e, dunque, perfettamente in linea con le disposizioni del bando di concorso, come da prefazione ed indice del testo versati in atti.

La valutazione di idoneità del testo da parte del Comitato di Vigilanza peraltro era stata già compiuta - come detto - in fase di avvio delle operazioni d'esame e successivamente non è stata reiterata, posto che il Comitato di Vigilanza si è limitato ad eseguire solo la disposizione impartita dall'USR per telefono,

procedendo al ritiro del codice, così contraddicendo di fatto, senza eseguire un'ulteriore verifica, la propria valutazione iniziale.

La situazione generatasi a seguito della telefonata del Dr. Caputo e la conseguente presa di posizione del Comitato di Vigilanza rileva anche sotto altro profilo, ossia quello della **disparità di trattamento, violazione dell'art. 3 cost. e dell'art. 97 cost. violazione degli art. 8 del bando e dell'art. 10 del regolamento (decreto del 03.08.2017 n. 138 del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).**

La telefonata in parola è stata ricevuta da tutte e 4 le sedi di esame in Umbria, ove si stava svolgendo la prova scritta del corso-concorso.

In due sedi, ossia al ITTS di Perugia, Via Assisana e al I.I.S. di Perugia, Via Pievaiola, è stato applicato il divieto di consultazione del Codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018, con conseguente ritiro dello stesso.

Nelle altre due sedi di concorso dell'Umbria, ossia all'I.I.S. Cassata-Gattapone di Gubbio, Via Parruccini e all'ITET Aldo Capitini di Perugia, Viale Centova, il codice in questione non è stato ritirato dal Comitato di Vigilanza ed è stato fatto utilizzare, seppur pinzettando le parti ritenute non autorizzate, consentendo in tal modo ai candidati in possesso di tale specifico codice di poter comunque consultare le restanti parti.

Idem dicasi per la prova scritta tenutasi in Emilia Romagna presso il Liceo Copernico di Bologna, dove al contrario il Codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018, **è stato**

l'unico ad essere ammesso, segno evidente che tale codice fosse in linea con le prescrizioni del bando. E' inconfutabile, dunque, che si sia seguito un *modus procedendi* nelle diverse sedi contraddistinto da modalità applicative diverse della generica disposizione proveniente dagli USR, che ha determinato una sensibile alterazione della *par condicio* fra i candidati.

In Umbria, più rigorosa nelle sedi in cui le due odierne ricorrenti hanno svolto la prova scritta, meno rigorosa nelle altre due così materializzandosi una disparità di trattamento anche tra candidati che hanno potuto utilizzare un diverso codice di consultazione e candidati che pur in possesso di un codice “regolare” non lo hanno potuto fare affatto.

L'impossibilità di consultare il codice in questione si è ovviamente riflessa sul risultato finale, ossia ha determinato la non ammissione alla prova orale.

La prova scritta, infatti, era caratterizzata **da un'elevata quantità di domande a tasso tecnico**, ove la consultazione dei testi normativi per chi l'ha potuto fare è risultata dirimente.

Ed invero la prova (cfr. art. 8 del bando) verteva su 5 quesiti a risposta aperta e 2 quesiti in lingua straniera, quest'ultimi - a loro volta - articolati in 5 domande ciascuna a risposta chiusa.

I cinque quesiti a risposta aperta vertevano (cfr. art. 10 del regolamento) sulle seguenti materie:

“a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

- b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alle realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;*
- c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del piano triennale dell'offerta formativa, all'elaborazione del rapporto di autovalutazione e del piano di miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;*
- d) organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione didattica;*
- e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;*
- f) valutazione e autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;*
- g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno dei minorenni;*
- h) contabilità di stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei paesi dell'Unione Europea”.*

Dal quadro di riferimento della prova scritta, si evince che “i cinque quesiti a risposta aperta attengono a più aree tematiche e prevedono come incipit o nel

corpo del quesito la seguente formulazione: “ *il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito decritti.....” .*

Gli elaborati relativi ai cinque quesiti a risposta aperta sono stati poi valutati in base ai seguenti criteri e con la pesatura a fianco indicata: “inquadramento normativo, ossia uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione fino a 4 punti” .

Non solo, gioverà anche ricordare che mentre tutte le risposte corrette ai quesiti in lingua straniera portavano ad un'assegnazione di massimo 20 punti; le risposte corrette a ciascuno dei 5 quesiti a risposta aperta portavano all'assegnazione di ben 16 punti a quesito (art. 12 co. 2 del regolamento).

Considerando che il superamento della prova scritta era fissato nel conseguimento di un punteggio pari o superiore a 70 punti, si comprende la portata della limitazione che hanno dovuto subire le ricorrenti per effetto dell'illegittimo divieto di utilizzazione del codice Auriemma, *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, oltre allo stato di confusione e di agitazione determinato dal ritiro del codice, senza i quali la prova non sarebbe stata inficiata ed abbondantemente superata.

L'accesso ai documenti amministrativi consentito nelle more e segnatamente la verifica delle prove scritte e degli elaborati conferma tale conclusione. La ricorrente Caponera Annarita ha conseguito un punteggio di 41,5 per i

quesiti a risposta aperta e un punteggio di 20 per i quesiti in lingua inglese, per un totale di 61,50.

Dal punteggio assegnato ai singoli quesiti si evince che la candidata ha riportato un punteggio di 12 al primo quesito. I successivi quesiti sono stati valutati in senso decrescente, quindi al secondo 8,5, al terzo 8, al quarto 7 e al quinto 6.

Il criterio 2 dell'inquadramento normativo è stato valutato in complessivi 8 punti sui 20 a disposizione: 3 pti nel quesito 1; 2 pti nel quesito 2; 1 pto nel quesito 3; 1 pto nel quesito 4; 1 pto nel quesito 5, con una perdita a causa dell'impossibilità di consultare il proprio testo normativo di 12 punti.

Stesse considerazioni debbono farsi per la ricorrente Zonaria Miriam per la quale il criterio 2 dell'inquadramento normativo è stato valutato solo in complessivi 6 punti sui 20 a disposizione, un punteggio estremamente basso, inverosimile se confrontato con quello riportato dalla medesima candidata all'esito delle prove pre-selettive del 13.07.2018, ove l'odierna ricorrente ha conseguito uno dei punteggi più alti (96,10 su 100) riportati dai candidati della Regione Umbria (v. elenco allegato al decreto dipartimentale n. 1134 del 24.07.2018).

Non sarà inutile anche osservare come l'impossibilità di consultazione del testo normativo abbia innescato un innegabile effetto domino sugli altri criteri di valutazione e sulla loro pesatura abbassandoli tutti: criterio 1: coerenza e pertinenza delle azioni proposte, criterio 3: sintesi, esaustività e aderenza, criterio 4: correttezza logico formale. Fermo restando che il grado di

compromissione nel momento in cui il candidato viene privato della legittima possibilità di consultare un testo, che è in linea con le prescrizioni del bando, a differenza di altri candidati cui tale possibilità è concessa, sfugge ad una quantificazione precisa.

È lapalissiano infatti che la misura della limitazione non sia data solo da un mero calcolo matematico, ma anche dallo stato psicologico, di confusione e di agitazione, diverso da soggetto a soggetto, in cui viene a trovarsi il candidato privato del proprio supporto, influenzando negativamente sull'esito dell'esame.

Dunque i provvedimenti oggi impugnati sono affetti, come anticipato, da illegittimità derivata essendo inficiati dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e che verte principalmente sull'illegittimo ritiro alle ricorrenti del Codice a cura di Sergio Auriemma *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Edizione Tecnodid 2018.

E' indubbio infatti che se alle ricorrenti non fosse stato ritirato il predetto testo le stesse avrebbero superato la prova scritta e sarebbero state ammesse alla prova orale ed eventualmente inserite all'esito, in ipotesi di superamento della stessa, nella graduatoria finale, che oggi si impugna, posto che il mancato inserimento delle ricorrenti, allo stato, è da imputare unicamente al mancato superamento della prova scritta per i motivi indicati nel ricorso introduttivo.

Se si considera poi che in alcune sedi di esame (Cagliari) i punteggi delle prove scritte dei candidati sono stati rivalutati e portati a 70 alla luce “del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua” (doc. G), appare ancor più ingiusta la mancata ammissione delle ricorrenti alle prove orali.

BREVI NOTE SULLA SOSPENSIVA

Sul *fumus boni juris* valgono i motivi sopra esposti.

Quanto al *periculum in mora* si rileva che terminata la fase degli orali con conseguente pubblicazione delle graduatorie di merito, il MIUR ha già provveduto, forte delle note sospensive concesse dal Consiglio di Stato, all'immissioni in ruolo dei docenti dichiarati vincitori, seppur con riserva.

Ne consegue che ove all'udienza di merito dinanzi al medesimo CDS dovesse essere confermata la validità della procedura concorsuale e ove il presente ricorso dovesse essere accolto, le ricorrenti sarebbero costrette a dover sostenere le prove orali a fronte di un quadro che sarebbe sempre più definitivo circa gli inserimenti in ruolo e le assunzioni nel frattempo già operate dal MIUR.

Sostiene l'amministrazione resistente, costituitasi avverso il ricorso principale, l'insussistenza del *periculum in mora* per il superiore interesse pubblico al regolare avvio dell'anno scolastico a fronte del danno paventato dalle ricorrenti.

In realtà nessun danno dall'accoglimento del ricorso deriverebbe all'amministrazione posto che le ricorrenti non hanno impugnato la procedura concorsuale deducendo vizi di illegittimità tali da compromettere la validità dell'intero concorso, ma unicamente vizi afferenti alle proprie posizioni che ove riconosciuti potranno indurre l'amministrazione a stabilire delle sessioni suppletive per l'espletamento delle prove.

Nel bilanciamento degli opposti interessi dunque nessun disservizio scolastico e lesione della continuità didattica vi sarebbe in caso di sospensione degli atti.

Tutto ciò premesso e considerato **Zonaria Miriam e Caponera Annarita**, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate

ricorrono

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, affinché *contrariis reiectis*, voglia:

- accogliere i presenti motivi aggiunti ed il ricorso introduttivo e per l'effetto annullare gli atti impugnati indicati in epigrafe, ammettendo, previo obbligo per l'amministrazione di indire sessioni suppletive, le ricorrenti alla prova orale del corso-concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, ovvero, previo accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere gli atti impugnati indicati in epigrafe, ammettendo, previo obbligo per l'amministrazione di indire sessioni suppletive, le ricorrenti alla prova orale del corso-concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici.

Si producono:

a) Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico n. prot. 0001205 del 01.08.2019 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito all'esito delle prove orali del concorso dirigenti scolastici;

b) Estratto dell'elenco allegato al decreto impugnato sub. a) dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. Del 23.11.2017 n. 1259;

c) Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico n. prot. 0001229 del 07.08.2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale di merito per errori materiali;

d) Estratto dell'elenco allegato al decreto impugnato sub. c) dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. Del 23.11.2017 n. 1259;

e) Avviso prot. 0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico;

f) Documento di valutazione titoli prot. 32565 del 17.07.2019;

g) Verbale di valutazione e correzione del 07.03.2019 sottocommissione n. 30 sede di Cagliari – Università di lingue.

Ai fini di legge si dichiara che per la materia trattata (pubblico impiego) il contributo unificato è pari ad € 325,00.

Perugia – Roma, 30 agosto 2019

Avv. Ubaldo Minelli

Avv. Ubaldo Minelli

Firmato da:
Ubaldo Minelli

Data 30-08-2019

In ottemperanza all'ordinanza n. 7549/2019 del Tar Lazio Sez. III bis si chiarisce:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza 7549/2019 del Tar Lazio Sez. Terza bis del 20.11.2019;
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale (r.g. 5535/2019) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."